

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 28-12-2011

Messaggio n. 24530

Allegati n.3

OGGETTO: Attribuzione del codice fiscale a cittadini residenti all'estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall'INPS.

1. Premessa

A seguito di ripetute segnalazioni pervenute dalle Strutture Territoriali, è stata rappresentata all'Agenzia delle Entrate la necessità di individuare modalità utili a superare le difficoltà connesse all'acquisizione del codice fiscale di soggetti residenti all'estero che ne siano sprovvisti.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 91/E del 19 settembre 2011, con la quale ha dato nuove indicazioni e introdotto una specifica procedura da seguire per agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti residenti all'estero che abbiano maturato il diritto a prestazioni da parte dell'Istituto.

2. Pagamenti una tantum

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di erogazione di una

prestazione una tantum, quale il pagamento all'erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, si può prescindere dall'indicazione del codice fiscale del beneficiario qualora questo sia residente all'estero e sprovvisto del suddetto codice. A seguito di tale indicazione, si comunica che sono state avviate le attività necessarie alla modifica delle relative applicazioni informatiche per consentire la disposizione del pagamento una tantum a beneficiari residenti all'estero anche nei casi in cui questi siano sprovvisti di codice fiscale.

3. Pagamento di prestazioni con carattere di continuità

Nuove modalità procedurali sono state introdotte dall'Agenzia delle Entrate per facilitare l'attività dell'Istituto anche nei casi in cui deve essere erogata una prestazione con carattere di continuità a soggetti residenti all'estero sprovvisti di codice fiscale.

In generale tali soggetti, in base all'art. 1 del D.M. n. 281/2001, possono richiedere il codice alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del paese di residenza.

Tuttavia, in base a quanto disposto con la risoluzione n. 91/E, laddove tale possibilità non fosse praticabile per oggettive difficoltà del richiedente la prestazione, l'Istituto al fine di dare seguito, con urgenza, ai propri adempimenti, può richiedere l'attribuzione del codice fiscale all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

In tali casi l'Istituto deve indicare sulla domanda:

- i dati anagrafici completi del richiedente la prestazione,
- il suo domicilio fiscale,
- i dati relativi alla residenza estera.

Si allega il modello standard dell'Agenzia delle Entrate (mod. AA4/7) attualmente in uso per richiedere l'attribuzione del codice fiscale ai competenti uffici territoriali.

Inoltre la richiesta dell'Istituto deve essere completa della motivazione e corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda stessa con quelli desunti dagli archivi INPS e dalla documentazione agli atti.

E' importante sottolineare che, qualora la domanda riguardi un soggetto per cui non è possibile determinare il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/1973, in base a quanto disposto dalla succitata risoluzione 91/E è possibile omettere tale dato. In questi casi l'Istituto deve fornire obbligatoriamente tutte le informazioni relative alla residenza estera del soggetto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda.

In tal modo l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate potrà attribuire il codice fiscale inserendo nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria obbligatoriamente i dati della residenza estera impostando i dati relativi al domicilio fiscale con l'indicazione "indirizzo assente", associato al Comune in cui è ubicato l'ufficio che effettua l'attribuzione del codice fiscale.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda:

- acquisisce tutta la documentazione trasmessa dall'INPS,
- ricerca il soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali, al fine di verificare se esiste già un codice fiscale riferibile al medesimo soggetto, ma con dati difforni da quelli conosciuti dall'Istituto e, verificata la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, rilascia il codice fiscale e ne effettua la trasmissione alla Struttura INPS che lo ha richiesto.

L'Istituto ha l'obbligo di comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito secondo la procedura

descritta.

Inoltre, l'Istituto dovrà informare l'Agenzia delle Entrate delle eventuali successive variazioni dei dati comunicati, con particolare riguardo ai cambiamenti di residenza estera del beneficiario e alla cessazione dell'erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.

Sulla base delle indicazioni fornite con la risoluzione 91/E, Le Direzioni Regionali dell'INPS potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa per concordare modalità operative finalizzate allo scambio delle informazioni per l'attribuzione dei codici fiscali.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.